

SETTORE 3 - RISORSE
Servizio U.O. 3.3. Entrate e Fiscalità locale

DETERMINAZIONE N. 343 DEL 16/12/2022

OGGETTO: *Conciliazione giudiziale fuori udienza. Rateizzazione in favore del contribuente. Accertamento d'entrata.*

IL DIRIGENTE

Visti/e:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Tuel, successive modifiche e integrazioni;
- il D. lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- l'atto del Sindaco n. 18 del 11/07/2022 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore 3 – Risorse;

Visti/e inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024 (Art. 170, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7/04/2022 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2022 relativa all'approvazione del PDO 2022 – Parte programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/06/2022 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione"

Richiamato l'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che: *"L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verifi-*

cata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”;

Richiamato altresì l'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 (“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) ed in particolare il paragrafo 3 dedicato all'accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile e più precisamente:

punto 3.3: “Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..”;

punto 3.5: “Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono. La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione. Tali registrazioni possono essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, deve risultare da atti formali”;

punto 3.7.6: “Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade”;

Precisato che ai sensi del comma 161 legge 27.12.2006 n. 296 “*Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato*”.

Dato atto che nell'ambito dell'attività di recupero evasione l'ufficio ha proceduto, nell'anno 2021, all'emissione e alla notificazione nei confronti di un contribuente di avvisi di accertamento esecutivi per le annualità di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 relativamente all'imposta municipale propria (IMU) per l'importo complessivo di € 3.842,00 relativamente al tributo, registrato in entrata su accertamento n. 404/2021 sul cap. 17010 "IMU gettito partite arretrate"- Titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" Tipologia 10101 – Imposte tasse e proventi assimilati – V livello 1010106002- con determinazione dirigenziale n. 196 del 21.07.2021;

Considerato che il contribuente ha proposto, avverso i provvedimenti sopra richiamati, ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze;

Rilevato altresì che in data 24.11.2022 è stato raggiunto tra le parti accordo di conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'articolo 48-ter d.lgs 546/1992 stabilendo:

- pagamento del tributo come richiesto con avvisi di accertamento notificati al contribuente;
- pagamento delle sanzioni amministrative in misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 48 ter D.lgs 546/1992;
- pagamento dell'importo dovuto in rate trimestrali, di cui la prima da versare entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo e le successive entro l'ultimo giorno del trimestre, con applicazione degli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, ai sensi del comma 4 articolo 48-ter d.lgs 546/1992;
- compensazione delle spese ai sensi dell'articolo 15, comma 2-octies D.lgs 546/1992;

Dato atto pertanto che il piano di rateizzo, come sopra determinato, prevede alle scadenze previste il versamento degli importi di seguito riportati:

Scadenza rata	Imposta	Sanzione	Interessi	Spese	Interessi da rateizzo	Importo totale
14/12/2022	€ 1.360,00	€ 164,00	€ 15,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 1.551,00
14/03/2023	€ 1.358,00	€ 163,00	€ 12,00	€ 10,00	€ 4,00	€ 1.547,00
14/06/2023	€ 562,00	€ 68,00	€ 6,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 644,00
14/09/2023	€ 562,00	€ 66,00	€ 5,00	€ 2,00	€ 6,00	€ 641,00

Dato atto che ai ai sensi del punto 3.5 allegato 4/2 D.lgs 118/2011 risulta necessario accertare l'entrata prevista per tale piano di rateizzo imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione nasce;

Dato atto che si procederà a ridurre l'accertamento n. 404/2021 dell'importo di € 3.842,00 in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso:

1. Di accertare il credito IMU relativo relativo all'attività di contrasto dell'evasione per il quale è stato raggiunto, in data 24.11.2022, accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell'articolo 48-ter D.lgs 546/1992;
2. Di imputare secondo i principi di cui al Dlgs 118/2011 il suddetto credito sul bilancio 2022 come segue:

	Anno	Capitolo	Accertamento	Descrizione	V livello	Importo
E	2022	17010/20	606/2022	Imu gettito partite arretrate	1010106002	€ 4.383,00

3. Di procedere, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, a ridurre l'accertamento n. 404/2021 dell'importo di € 3.842,00;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5. Di dare atto che il sottoscritto, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR 602/2013 e dell'art 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale in relazione agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013
7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cristina Buti

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate